SENATO DELLA REPUBBLICA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1957

(66ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente DE LUCA CARLO

INDICE

Disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234 » (2329) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 811, 813
GERVASI 813
LEPORE, *relatore* 812

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Gervasi, Montagnani, Moro, Sartori, Turani, Valenzi e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bellora è sostituito dal senatore Lepore.

MORO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234 » (2329) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. È stata avanzata proposta di discutere il disegno di legge: « Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234 », già approvato dalla Camera dei deputati, che non risulta iscritto all'ordine del giorno; tuttavia, data la particolare urgenza del provvedimento se, a norma dell'articolo 53 del Regolamento, la Commissione è d'accordo, esso può essere discusso nella seduta odierna.

Non facendosi osservazioni, s'intende che il disegno di legge n. 2329 verrà subito discusso.

(*Così rimane stabilito*).

Dichiaro pertanto aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può, in deroga al divieto di cui al primo comma dell'articolo 6 del de-

creto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modifiche, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234, concedere, anche per la parte destinata alla ricostituzione delle scorte, il consolidamento dei mutui contratti dalle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

Comunico, in via preliminare, che la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non aver nulla da osservare per quanto riguarda la parte di sua competenza.

LEPORE, *relatore*. È noto che l'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 15 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234, stabilisce che i mutui contratti dalle imprese per la ricostruzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito di pubbliche calamità possono essere ammessi al consolidamento, fin dall'origine, per 10 anni, mentre i finanziamenti richiesti dalle medesime per la ricostituzione delle scorte non possono godere di tale beneficio.

Le imprese alluvionate, che hanno a suo tempo ricorso a quest'ultima forma di operazione finanziaria, devono restituire le somme mutuate alla scadenza stabilita in una unica soluzione, a meno che non abbiano chiesta ed ottenuta una ratizzazione, che, ad ogni modo, non può superare il limite di quattro anni.

Nella relazione, che accompagna la presentazione di questo disegno di legge alla Camera dei deputati, è detto che per la sola provincia di Rovigo, secondo dati comunicati dai locali Istituti di credito, appena una piccola parte delle operazioni di finanziamento effettuate a favore delle imprese alluvionate di quella provincia, risulta praticata con il sistema degli ammortamenti semestrali per un ammontare di lire 384.000.000, mentre il restante importo di lire 1.918.931.250 anticipato alle imprese dagli Istituti locali, al quale va aggiunto l'importo di lire 470.000.000 anticipato da altri Istituti, si riferisce alle operazioni che debbono essere estinte in un'unica soluzione.

La legge contempla, effettivamente, la possibilità che l'anticipazione possa venir consolidata per un periodo che non superi i dieci anni qualora, al termine del quadriennio, non sia stata rimborsata, ma da questo beneficio è esclusa, come si è detto, la parte di finanziamento che riguarda la ricostituzione delle scorte. Ora per talune imprese, come ad esempio quelle a carattere commerciale che subirono un danno in seguito alle note alluvioni, le scorte rappresentano tutta la somma mutuata o, almeno, la maggior parte di essa.

Oltre alle difficoltà formali che si prospettano sia per la particolare procedura prevista dalla legge, che per la discriminazione della parte dei finanziamenti che può essere ammessa al consolidamento, bisogna, perciò, tener presente che il beneficio di una proroga del prestito riguarderebbe soltanto una piccola parte delle operazioni di cui si tratta.

Si è, inoltre, constatato con viva preoccupazione che le provincie maggiormente colpite, e in special modo quella di Rovigo, versano in uno stato di grave depressione economica, e alcuni settori stanno attraversando una situazione particolarmente critica. Si prevede quindi che molte delle imprese finanziate incontreranno parecchie difficoltà per la restituzione delle somme, e tali difficoltà potranno incidere sulla intera economia delle provincie cui appartengono le imprese stesse.

La relazione aggiunge testualmente:

« Nel segnalare che alcuni dei prestiti a suo tempo contratti dalle imprese colpite sono già scaduti ed altri sono in imminente scadenza per cui è necessario intervenire nella questione con la massima urgenza, questo Ministero, pur rendendosi conto che, in via di massima, i finanziamenti per la ricostituzione delle scorte non possono avere la stessa durata e lo stesso trattamento per la rinnovazione dei macchinari distrutti o danneggiati dall'alluvione, non può fare a meno di rilevare la impossibilità di praticare un trattamento differenziale per la regolamentazione di operazioni di finanziamento, che, nella maggior parte dei casi, possono considerarsi sostanzialmente unitarie, anche se traggono origine da danni di natura diversa. Nella concessione dei singoli finanziamenti si è seguito, infatti, il criterio di valutare il danno complessivo, tenendo conto della distruzione e del deterioramento sia delle scorte che dei macchinari e delle attrezzature.

Pertanto, il Governo ravvisa la necessità di modificare il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234, al fine di consentire una maggiore ratizzazione anche per il rimborso dei prestiti contratti per la ricostituzione delle scorte delle imprese colpite da pubbliche calamità ».

Questo disegno di legge è stato predisposto dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Comitato interministeriale.

Prego la Commissione di voler dare voto favorevole al provvedimento, poichè, non approvandolo sollecitamente, si verrebbe a produrre un danno gravissimo.

GERVASI. Ritengo che si dovrebbe tener in particolare riguardo la situazione degli artigiani.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della giusta considerazione esposta dal senatore Gervasi, al quale faccio osservare che il provvedimento intende appunto sovvenire, in via principale, alle necessità degli artigiani.

Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,15.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari